

POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLE COPIE DA PARTE DEGLI AVVOCATI

Come è ormai noto, la recente normativa in tema di processo telematico ha conferito all'Avvocato (ed ad alcuni altri soggetti del processo) il potere di attestare la conformità all'originale delle copie cartacee o informatiche di atti di parte o di provvedimenti giudiziari.

Le recenti modifiche a tale normativa (D.L. n. 83 del 27.6.2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.15 n. 132) hanno dato un nuovo assetto alla materia.

Pertanto appare opportuno fare il punto della situazione, al fine di orientare gli avvocati nel difficile compito quotidiano di estrarre le copie dal fascicolo telematico (ma non solo) e di utilizzarle nei vari incombeni.

Il presente contributo è diviso in due parti, una prima parte teorica (la presente) ed una seconda parte pratica (che verrà predisposta con separato documento).

PARTE TEORICA

1) POTERI DI AUTENTICA

Il potere di autentica conferito all'Avvocato non è generale, ma limitato a specifici tipi di copie e con riferimento a specifiche finalità.

Le fonti di tale potere sono quindi diverse.

In particolare:

1/A) COPIE ESTRATTE DA FASCICOLO INFORMATICO

L'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17.12.2012 n. 221 (così come modificato dal D.L. 83/2015) prevede che i difensori (ed altri soggetti del processo) possano “*estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche*” “*di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati*” nello stesso articolo 16 bis (cioè i procedimenti trattati con il processo telematico) e possono “*attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico*”.

L'attestazione di conformità comporta che le copie oggetto di attestazione “*equivalgono*

all'originale". L'estrazione della copia è esente dal pagamento dei relativi diritti.

Da tale disposizione si desume che:

A) L'Avvocato può estrarre ed attestare la conformità solo di:

- i) Atti processuali di parte;
- ii) atti processuali degli ausiliari del Giudice;
- iii) provvedimenti del giudice.

NON possono essere estratti ai fini dell'attestazione di conformità gli **altri documenti presenti nel fascicolo informatico**, quali ad esempio i documenti prodotti dalle parti come prove.

Inoltre la parte finale dello stesso comma 9 bis dell'art. 16 bis esclude espressamente che possano essere "autenticate" le copie di "*atti processuali che contengono **provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro** vincolate all'ordine del giudice*".

La circolare 28.10.2014 del Ministero della Giustizia, confermata dalla recente circolare del 23.10.2015, precisa espressamente che il potere di estrarre copia e di attestarne la conformità all'originale riguarda anche gli atti e i provvedimenti presenti in quei fascicoli informatici relativi a procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012; quindi riguarda tutti gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli informatici "*indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento*".

Discorso a parte meritano le **copie in forma esecutiva** di provvedimenti del giudice.

Infatti, secondo la predetta circolare del Ministero della Giustizia del 28.10.2014 (anche sotto questo profilo confermata dalla circolare 23.10.2015), l'apposizione della formula esecutiva rimane prerogativa del Cancelliere. L'avvocato dovrà quindi chiedere al Cancelliere il rilascio della copia spedita in forma esecutiva.

Tale principio di base si è poi atteggiato diversamente nelle sue forme applicative nei vari Tribunali.

Nel Tribunale di Como le copie provvisoriamente esecutive dei decreti ingiuntivi vengono chieste direttamente alla Cancelleria, che le rilascia in forma cartacea, previo pagamento dei relativi diritti di cancelleria.

Le formule definitive, invece devono essere richieste obbligatoriamente in via telematica.

Una volta che il Giudice ha emesso il decreto di esecutorietà, lo stesso verrà comunicato via PEC all'avvocato, il quale dovrà recarsi in cancelleria con l'originale del decreto notificato sul quale fare apporre materialmente la formula.

In generale non viene chiesto dalla Cancelleria il pagamento di diritti, ad esclusione del caso in cui il decreto sia stato notificato via PEC; in questa ipotesi, verrà chiesto il pagamento dei diritti di notifica qualora le relative marche non siano già state apposte dall'avvocato prima della richiesta di apposizione della formula definitiva.

Le copie esecutive delle sentenze vengono chieste solo con le tradizionali modalità, in forma cartacea.

B) Dei suddetti tipi di documenti presenti nel fascicolo telematico, l'avvocato può estrarre:

- i) duplicati informatici;
- ii) copie informatiche;
- iii) copie analogiche.

i) Duplicato informatico: non è altro che una specie di “clone” dell'originale; l'art. 1 lett. i) quinquies del D. Lgs. 82/2005 lo definisce come il “*documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione ... della medesima sequenza di valori binari del documento originario*”.

Tale identità esclude la necessità di una sua attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Occorre peraltro segnalare fin da ora che, in caso di notifica via PEC del duplicato informatico, poiché il destinatario dell'atto potrebbe non capire che l'atto notificato corrisponde a un duplicato e ritenere che si tratti di una semplice copia informatica non autenticata, ci sembra opportuno (ancorché non previsto dalla legge), onde evitare di subire eccezioni o opposizioni fastidiose, attestare o indicare nella relata che si sta procedendo a notificare un duplicato informatico.

Appare opportuno segnalare anche che NON si deve sottoscrivere digitalmente il duplicato informatico, quanto meno al fine di evitare di alterarne la struttura.

I duplicati informatici di provvedimenti giudiziari estraibili dal fascicolo informatico non contengono la coccardina ed il “timbro” azzurro contenente il numero del provvedimento e il numero di ruolo del procedimento in cui sono stati emessi.

ii) Copia informatica: è l'equivalente della copia conforme cartacea, ma su supporto informatico; viene definita dall'art. 1, lett. i quater del D. Leg. 82/2005 come documento informatico avente contenuto identico a quello da cui è tratto su supporto informatico, ma con diversa sequenza di valori binari.

Per questo tipo di documento è necessaria l'attestazione di conformità dell'avvocato. La copia informatica del provvedimento giudiziale contiene il "timbro" azzurro con i dati del provvedimento e del relativo procedimento, a meno che l'originale nel fascicolo telematico sia una scansione di un provvedimento emesso in forma cartacea: per un esame di tale eventualità si rimanda a quanto verrà esposto nel paragrafo 3.

iii) Copia analogica: è la copia cartacea ottenuta stampando il documento informatico estratto dal fascicolo informatico.

Una volta stampata la copia dovrà essere anch'essa autenticata dall'avvocato.

I duplicati e le copie informatiche possono essere estratte tramite la Consolle avvocato o tramite il portale della giustizia <http://pst.giustizia.it/PST/>, previo accesso alla sezione riservata della consultazione del fascicolo telematico (vedremo nella parte pratica come si atteggiavano le varie forme di estrazione)

C) Le copie così estratte ed autenticate possono essere utilizzate per qualsiasi fine, il più frequente dei quali è costituito dalla notifica, in proprio (via PEC o a mezzo posta) o tramite l'Ufficiale Giudiziario.

In particolare la copia analogica potrà essere utilizzata per tutti gli scopi per i quali è necessaria una copia autentica cartacea (ad esempio, come accennato sopra per la notifica; oppure per il deposito presso uffici della P.A.). Per quanto sopra esposto riguardo alle copie esecutive (il cui rilascio è riservato ai Cancellieri), ritengo che le copie estratte dagli avvocati non possano essere utilizzate per scopi per i quali è richiesta la formula esecutiva (ad esempio per iscrizione ipotecaria), anche se esistono autori che sostengono il contrario (Ordine di Rimini, *I Poteri di autentica delle copie di atti processuali dell'avvocato e le notificazioni in proprio a mezzo PEC*, pag. 3).

D) L'art. 16 bis D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 83/2015 convertito in L. 132/2015, ha introdotto la possibilità per il difensore di autenticare, non solo gli atti e di provvedimenti

contenuti nei fascicoli informatici, ma anche gli atti ed i provvedimenti “trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti” trattati con il processo telematico.

Da ora in poi si potranno quindi autenticare anche i provvedimenti che ci vengono comunicati con le PEC della cancelleria, ad esempio quelle cui sono allegati i decreti ingiuntivi appena emessi.

1/B) COPIE INFORMATICHE ESTRATTE DA COPIA CARTACEA

- Un limitato potere di formare e autenticare la copia informatica di un documento cartaceo era stato conferito all’Avvocato, al solo fine della notifica a mezzo PEC, dal secondo comma dell’art. 3 bis della Legge 53/1994 (notifiche in proprio dell’avvocato), il quale prevede che “*Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’ articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*” (vedremo oltre come questa attestazione dovrà essere fatta).

Pertanto ai soli fini della notifica l’avvocato potrà trasformare qualsiasi documento cartaceo da notificare in un documento informatico, mediante la sua scansione e trasformazione in un file che dovrà essere allegato al messaggio di PEC da inviare al destinatario.

- Il recente D.L. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015, ha esteso il suddetto potere di autentica, introducendo l’art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, in forza del quale “*Il difensore*” ed altri soggetti del processo “*quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento*”.

Con tale norma si è dato all’avvocato il più esteso potere di autenticare le copie estratte da documenti cartacei a condizione che:

- a) si tratti di atti di parte o di provvedimenti del giudice (sono quindi esclusi i documenti probatori o altri documenti, che peraltro potranno essere comunque depositati senza attestazione di conformità);
- b) l’originale o la copia conforme del documento da copiare e autenticare siano detenuti

dall'avvocato;

- c) si crei dall'atto o provvedimento cartaceo un documento informatico (è quindi escluso il potere di estrazione e di autentica di copia da cartaceo a cartaceo);
- d) la copia informatica ottenuta debba essere depositata con modalità telematiche.

Esempi di copia autenticabile in base a tale norma possono essere l'atto di citazione notificato in forma cartacea da depositare con l'iscrizione a ruolo telematica, la sentenza da depositare in un procedimento diverso da quello in cui è stata emessa, oppure la sentenza di convalida del sequestro conservativo da depositare ai fini della conversione del sequestro in pignoramento, ecc.

1/C) COPIE INFORMATICHE FORMATE PER L'ISCRIZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ulteriore potere di autenticare copie estratte da documenti cartacei è quello attribuito dal comma 2 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 successivamente modificato dal D.L. 83/2015 per l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive di cui al Libro III del c.p.c.

Come è noto, dal 31.3.2015 l'iscrizione al ruolo delle predette procedure si effettua esclusivamente in via telematica e la norma sopra citata prevede che, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, devono essere depositate copie informatiche del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento (o atto di citazione nei pignoramenti presso terzi).

Dette copie informatiche saranno ottenute mediante la scansione di titolo, precetto e pignoramento cartacei consegnati all'avvocato dall'Ufficiale Giudiziario e la loro conformità all'originale dovrà essere ovviamente attestata dall'avvocato.

Come previsto dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c. il potere di autentica è però conferito solo ed esclusivamente ai fini dell'iscrizione a ruolo e pertanto l'efficacia dell'attestazione non potrà essere invocata per altri diversi fini.

1/D) PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Normalmente il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC di cui il cancelliere debba prendere annotazione (ad es. appello o opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 123 disp. att. c.p.c. e 645 c.p.c.) o comunque la prova stessa della notifica a mezzo PEC devono avvenire in via telematica.

In particolare occorrerà depositare o produrre i files contenenti i messaggi di posta elettronica ed i loro allegati (files dell'atto notificato, della relata e dell'eventuale procura).

Peraltro l'art. 9, comma 1 bis, della L. 53/1994, così come modificato dall'art. 16 quater del D.L. 179/2012, dispone che *“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono estratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82”*.

Analogamente si deve procedere nello stesso modo *“in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”* (comma 1 ter dello stesso art. 9 L. 53/1994).

All'avvocato è quindi concesso un potere di attestare la conformità delle copie analogiche, da lui create, di originali contenuti in documenti informatici (cioè i messaggi di posta elettronica, contenenti a loro volta le copie informatiche degli atti notificati e degli altri allegati), anche se ai limitati fini della prova di una notifica telematica o del deposito dell'atto notificato di cui il cancelliere debba prendere conoscenza.

1/E) IN CONCLUSIONE

In conclusione l'avvocato potrà:

- estrarre:

- a) duplicati informatici di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (normalmente le comunicazioni telematiche non contengono come allegati dei duplicati informatici), che non richiedono alcuna attestazione di conformità;

- estrarre e attestare la conformità all'originale di:

- b) copie informatiche di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche relative a procedimenti telematici;
- c) copie cartacee di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche relative a procedimenti telematici;
- d) copie informatiche di documenti cartacei da notificare via PEC;
- e) copie informatiche di originali o di copie conformi di atti e provvedimenti cartacei in suo possesso da depositare in via telematica;

- f) copie informatiche del titolo, del precetto, del pignoramento (o dell'atto di citazione nel pignoramento presso terzi) ai fini dell'iscrizione telematica al ruolo della relativa procedura esecutiva;
- g) copie analogiche di documenti informatici notificati via PEC, al fine di provare la notifica o di depositare l'atto in cancelleria per annotare l'impugnazione sull'originale dell'atto impugnato.

2) COME ATTESTARE CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLA COPIA

ESTRATTA

Al momento dell'emanazione delle varie norme che attribuivano all'avvocato il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da lui stesso estratte o formate, il legislatore non aveva specificato il modo in cui tale attestazione si sarebbe dovuta effettuare.

Per il vero l'art. 3 bis, comma 2, della L. 53/1994 (che disciplina uniformemente la notifica a mezzo PEC) prevedeva che l'avvocato dovesse attestare *“la conformità [della copia informatica all'originale del documento cartaceo da notificare] a norma dell'art.22, comma 2 del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82”* (cioè del Codice dell'Amministrazione Digitale), il quale peraltro non detta le modalità di attestazione, ma stabilisce solo che *“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.”*

Tale disposizione, in assenza dell'emanazione di norme tecniche, era praticamente inutile.

Pertanto l'avvocato era lasciato a sé stesso nell'individuazione delle modalità di attestazione e si erano così formate numerose e diverse prassi in tutta Italia.

Nel novembre del 2014 era poi stato emanato il DPCM 13.11.2014 che individuava le *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.”*

In base a tale decreto, l'attestazione di conformità di una copia informatica ad suo originale si sarebbe dovuta effettuare mediante il suo inserimento *“nel documento informatico contenente la copia”* oppure *“come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e*

l'impronta di ogni copia per immagine”.

In particolare, nel caso di attestazione di conformità contenuta in un file separato, il DPCM prevedeva che l'attestatore indicasse altresì il codice HASH e il riferimento temporale del file contenente la copia autenticata.

Tali regolamentazione, anche se particolarmente impegnativa e temuta-odiata dagli avvocati per il suo tecnicismo, prescriveva peraltro dei chiari ed uniformi incombenti per l'attestazione di conformità.

Peccato che non fosse chiara la sua applicabilità o meno al processo telematico.

Infatti, essendo il DPCM emanato in forza di alcune disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1) ed essendo diretto a regolamentare l'attività della Pubblica Amministrazione, molti autori avevano posto in dubbio la sua applicabilità anche in ambito di processo telematico, ritenendo che quest'ultimo già possedesse delle norme autonome speciali e sufficienti a regolarne tutti i suoi aspetti.

Varie sono state le istanze indirizzate al Ministro ed al legislatore perché venisse chiarita tale problematica.

Il Governo aveva “risposto” emanando il 1° comma lettera b) dell'art. 19 del D.L. 83/2015, che introduceva l'art. 16 undecies del D.L. 18.10.2012 n. 179, secondo il quale l'attestazione avrebbe dovuto contenere *“l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce”.*

Sembrava pertanto chiarito che non potesse trovare applicazione l'obbligo di indicare codice HASH e il riferimento temporale nelle attestazioni di conformità dei documenti informatici destinati al processo telematico ed agli usi processuali e collaterali (notifica via PEC, iscrizione a ruolo delle esecuzioni).

In fase di conversione, il predetto 1° comma lettera b) dell'art. 19 D.L. 83/2015 è stato però modificato, così che l'art. 16 undecies del D.L. 18.10.2012 n. 179 è stato riscritto nel seguente modo:

“Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità):

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, si riferisce a copia analogica,

l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”.

La stessa legge di conversione del D.L. 83/2015 ha inoltre riscritto il comma 2 dell'art. 3 bis della L. 53/1994, prevedendo che la conformità della copia informatica del documento cartaceo da notificare via PEC sia attestata *“con le modalità previste dall'art. 16 undecies del decreto legge 18.10.2012 n. 179”* (cioè la disposizione appena riprodotta).

Tutto questo nuovo disposto normativo, diretto a creare uniformità e chiarezza in tema di attestazione di conformità, ha suscitato in realtà notevoli dubbi.

In primo luogo è stato ritenuto dai primi interpreti che il terzo comma dell'art. 16 undecies prescrivesse che, nelle notifiche a mezzo PEC, l'attestazione di conformità delle copie notificate dovesse essere necessariamente contenuta in tutti i casi nella relata di notifica.

In secondo luogo si è dato risalto al fatto che, sempre il terzo comma dell'art. 16 undecies rimanda a *“le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia”*, specifiche tecniche che al momento (ovviamente) non sono state ancora emanate. Di conseguenza si è ritenuto che, fintanto che non vengano emanate le specifiche, non sia possibile effettuare l'attestazione di conformità né sul file separato né nella relata di notifica.

Pertanto, si è sostenuto da parte della quasi totalità degli autori (ad esempio: Avv. Nicola Gargano su <http://www.quandoilprocessotelematico.it/>; avv. Maurizio Reale sul proprio sito <http://ilprocessotelematico.webnode.it/le-notifiche-degli-avvocati-tramite-pec-/>) che, fino a quel momento: 1) non si potrà attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato; 2) non si potranno notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su

supporto analogico (ciò a causa del richiamo all'art. 16 undecies contenuto nell'art. 3 bis della legge 53/1994); 3) si potranno notificare tramite PEC solo duplicati informatici e solo atti nativi digitali, che non hanno bisogno di essere autenticati.

Lo stesso sito della FIIF genera un banner con il quale si avvisa che *“Poiché le nuove norme affermano che la certificazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica a mezzo PEC dev'essere effettuata secondo “le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della Giustizia” e poiché queste modalità non sono ancora state emanate, a titolo prudenziale si consiglia di non notificare a mezzo PEC copie informatiche o analogiche degli atti ma di utilizzare esclusivamente duplicati informatici. Se non disponibili (es. decreto ingiuntivo esecutivo) è preferibile al momento e fino all'emanazione di queste nuove specifiche tecniche provvedere alla notifica cartacea.*

Sempre a titolo prudenziale, in caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di copie informatiche di atti (es. titoli nelle procedure esecutive o deposito di atti certificati conformi in appello) sarà opportuno certificarne la conformità esclusivamente all'interno dello stesso documento informatico e non su foglio separato.”.

Pur mantenendo la dovuta prudenza, appare opportuno valutare la problematica da tutti i punti di vista. E forse la situazione non è così catastrofica.

Incominciamo però ad individuare i punti certi della nuova regolamentazione.

2/A) CONFORMITÀ DELLE COPIE CARTACEE ESTRATTE DALL'AVVOCATO

Le copie cartacee estratte dall'avvocato dal fascicolo telematico o dalle comunicazioni telematiche ricevute dall'avvocato potranno essere autenticate con una attestazione che (analogamente alla vecchia procura cartacea) potrà essere apposta a margine o in calce alla copia stessa oppure su un foglio separato che sia però spillato materialmente con la copia.

Si raccomanda, in quest'ultimo caso, di apporre i timbri di giunzione fra l'atto e l'attestazione.

Il testo dell'attestazione potrà essere all'incirca il seguente:

“Ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma I, del D.L. 18.1.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, attesto che la presente copia cartacea del [... inserire dati atto autenticato ...] è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico della causa/procedura n. R.G. del Tribunale/Corte D'Appello di Sezione” oppure *“all'originale telematico allegato alla comunicazione*

*telematica del effettuata nell'ambito della causa/procedura n. R.G. del Tribunale /
Corte D'Appello di G.I. /C.I.*

Data

Firma".

Si fa presente che a parere di alcuni (si veda la recente "Guida pratica al D.L. 83 del 2015" redatta dal Movimento Forense, pag. 11), fra i quali anche lo scrivente, l'attestazione potrebbe anche non contenere i riferimenti specifici alle norme che conferiscono il potere di autentica all'avvocato (l'importante è che tali norme esistano e non che vengano richiamate ogni volta) e si potrà procedere all'attestazione di conformità inserendo la dizione "Ai sensi e per gli effetti di legge".

Altri autori (Nicola Gargano, Vademecum sul PCT in <http://www.quandoilprocessoetematico.it/wp-content/uploads/2015/04/Vademecum-PCT-aggaprile2015.pdf>) invece ritengono che la formula utilizzata sia la più completa possibile "al fine di evitare eccezioni che, com'è noto in una materia nuova e ancora poco conosciuta sono sempre in agguato".

2/B) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE ESTRATTE O CREATE DALL'AVVOCATO: ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DEL FILE

L'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 stabilisce che le copie informatiche (siano esse scaricate dal fascicolo informatico o estratte da una comunicazione telematica o formate attraverso la scansione di un atto cartaceo) debbano essere autenticate con attestazione di conformità inserita "nel medesimo documento informatico".

Dal tenore della disposizione e dalla sua posizione nell'ambito dell'articolo, sembrerebbe che questa sia la forma principale di attestazione di conformità. Pertanto l'avvocato dovrà preferibilmente effettuare l'attestazione all'interno del file da autenticare.

Vedremo nella parte pratica come si può intervenire sul file per inserirvi l'attestazione.

In questo caso il testo dell'attestazione della copia informatica di un atto o di un provvedimento scaricato dal fascicolo informatico potrebbe essere il seguente:

*"Ai sensi degli artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 2, del D.L. 18.1.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire i dati dell'atto autenticato] è conforme all'originale*

informatico contenuto nel fascicolo telematico della causa/procedura n. R.G. del Tribunale/Corte D'Appello di Sezione” oppure “all’originale telematico allegato alla comunicazione telematica del effettuata nell’ambito della causa/procedura n. R.G. del Tribunale / Corte D'Appello di G.I. /C.I.

Data

Avv.”

L’attestazione relativa, invece, ad una copia informatica ottenuta mediante scansione di un documento cartaceo, potrebbe essere la seguente:

*“Ai sensi degli artt. 16 decies, e 16 undecies, comma 2, del D.L. 18.1.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, attesto che la presente copia **informatica** del [... inserire i dati dell’atto autenticato] è conforme all’originale analogico, dal quale è stata ottenuta mediante scansione, detenuto dal sottoscritto legale.*

Data

Avv.”.

In entrambi i casi occorrerà apporre la firma digitale al file contenente l’attestazione.

Riguardo al secondo tipo di attestazione, si tenga peraltro presente quanto verrà osservato nel paragrafo successivo a proposito delle copie informatiche tratte da atti o provvedimenti cartacei destinate alla notifica via PEC.

2/C) CONFORMITÀ DELLE COPIE INFORMATICHE ESTRATTE O CREATE DALL’AVVOCATO: ATTESTAZIONE SU FILE SEPARATO

Sempre l’art. 16 undecies del D.L. 179/2012 prevede, al terzo comma, come forma alternativa a quella prevista dal secondo comma, l’attestazione di conformità contenuta in un file separato. Nel caso di attestazione collegata alla notifica via PEC, il file separato in cui l’attestazione deve essere contenuta è costituito necessariamente dalla relata di notifica.

Tale tipo di attestazione è particolare perché, essendo contenuta in un luogo esterno alla copia e non naturalmente collegato con la stessa, è necessario prevedere dei criteri idonei a far sì che l’attestazione sia riferibile esclusivamente al file contenente la copia.

Il DPCM 13.11.2014 aveva risolto questo problema richiedendo l’indicazione dell’impronta hash, l’attestazione temporale del file contenente la copia.

La prima versione del D.L. 83/2015 aveva invece optato per lasciare all’interprete le modalità

ottimali per attuare tale collegamento, prevedendo che l'attestazione contenesse *“i dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce”*.

La legge di conversione ha però scelto di rinviare ad un provvedimento tecnico esterno ed ulteriore la determinazione delle modalità con le quali individuare la copia di cui si vuole attestare la conformità (le specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia).

Come visto sopra, la prudenza consiglierebbe di non utilizzare questa forma di attestazione di conformità fino a quando le specifiche tecniche non vengano emanate.

Peraltro, per i più temerari (o per coloro che hanno comunque proceduto ad attestare la conformità delle copie con le vecchie modalità, nonostante le novità legislative), ci permettiamo di svolgere le seguenti considerazioni CHE, PERALTRO, SI DEVE SOTTOLINEARE, COSTITUISCONO MERE RIFLESSIONI PERSONALI, ALLO STATO NON SUFFRAGATE DA ALTRI SCRITTI O COMMENTI.

Riguardo al problema dell'attestazione relativa alle copie da allegare alla notifica via PEC, rileviamo che l'obbligo di inserire l'attestazione all'interno della relata di notifica è sancito solo nel terzo comma, che riguarda l'attestazione su file separato.

In effetti l'individuazione della relata di notifica come luogo destinato a contenere l'attestazione è giustificato dal fatto che la relata non è altro che un file separato dalla copia da autenticare e, rappresentando il nucleo del meccanismo della notifica a mezzo PEC, sembra essere il sito più adatto per inserire l'attestazione di conformità.

Ma questa giustificazione viene meno quando inseriamo l'attestazione, non in un file separato, ma nello stesso file da autenticare.

Pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che il suddetto obbligo contenuto nel terzo comma dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 si estenda anche alla fattispecie regolata dal secondo comma, che invece conserverà la sua autonomia e completezza.

Ne deriva che, essendo le due forme di attestazione alternative, nulla ci impedisce, quando dobbiamo procedere alla notifica via PEC, di utilizzare il tipo di attestazione interna al file contenente la copia (quella del secondo comma del citato art. 16 undecies).

Se quanto fino ad ora esposto corrisponde a verità, appare eccessivo sostenere che, fino all'emanazione delle specifiche tecniche non si possa procedere a notifica via PEC se non

mediante l'uso del duplicato informatico o di atti nativi informatici.

Si potrà infatti procedere a notificare via PEC tutte le copie autenticate attraverso l'inserimento dell'attestazione all'interno del file.

Si tenga peraltro presente che tale conclusione è valida solo se si debba notificare una copia informatica tratta da altra copia informatica.

Infatti di discorso purtroppo sembra cambiare nel caso di notifica di copia informatica tratta da atto cartaceo.

Infatti è pur vero che l'art. 3 bis, comma 2, della legge 53/1994 (con le modifiche apportate dal DL 83/2015) prevede che, *“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”*, l'attestazione avvenga *“con le modalità previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”*, e non richiama specificamente il primo o il secondo comma; così facendo la norma sembra volere confermare la possibilità di procedere all'attestazione in entrambi i due modi sopra esaminati.

Peraltro, la stessa norma prevede al comma 5, lettera “g”, che la relata di notifica debba contenere *“l'attestazione di conformità di cui al comma 2”* (cioè l'attestazione di conformità del file ottenuto da scansione di documento cartaceo).

Ora, anche se è evidente che si tratta di una svista del legislatore (che non si è accorto della contraddizione del combinato disposto), appare difficile superare la sanzione di nullità categoricamente stabilita dall'art. 11 della stessa legge (che prevede la nullità delle notificazioni qualora non siano state *“osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”*), per il caso di copia informatica, tratta da cartaceo, autenticata al di fuori della relata.

Riguardo al problema dell'impossibilità di attestare, prima dell'emanazione delle nuove specifiche tecniche, la conformità di copie informatiche su file separato, osserviamo che la

mancanza delle predette norme tecniche appare difficilmente superabile.

Infatti, in primo luogo la norma impone che *“l'individuazione della copia”* deve avvenire *“esclusivamente”* in base alle *“modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*.

L'avverbio “esclusivamente” sembra lasciare pochi spazi.

Inoltre non può farsi ricorso al principio dell'analogia legis e richiamare le disposizioni tecniche dettate dal DPCM 13.11.2014 al posto di quelle non ancora emanate, effettuando

l'attestazione di conformità sulla base dell'art. 4 di queste ultime.

Infatti, il ricorso all'analogia è può essere effettuato solo "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione" (art. 12, secondo comma, preleggi).

Nel nostro caso la controversia potrebbe essere invece decisa proprio applicando il criterio previsto dall'art. 16 undecies D.L. 179/2012: l'attestazione effettuata nonostante l'inesistenza delle specifiche tecniche è invalida.

Occorre peraltro tenere presente quanto sopra osservato riguardo allo scopo perseguito con la disposizione del terzo comma dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012.

La finalità della norma è quella di identificare con certezza la copia di cui si vuole attestare la conformità all'originale, proprio perché copia ed attestazione sono inserite in files separati ed autonomi.

Le disposizioni tecniche di cui all'art. 4 del DPCM 13.11.2014, come visto sopra, prevedono che il file contenente la copia da autenticare debba essere richiamato nell'attestazione indicandone l'impronta HASH, l'attestazione temporale ed il nome.

Ora, è indubitabile che, costituendo l'impronta HASH una specie di impronta digitale del file, la stessa, associata all'attestazione temporale ed al nome del file, rappresenta un metodo di individuazione certa e quasi perfetta del file.

Se si tiene presente questo effetto, appare chiaro che una attestazione contenente i suddetti elementi raggiunge pienamente lo scopo perseguito dalla disposizione dell'art. 16 undecies D.L. 179/2012.

Pertanto l'invalidità di una tale attestazione, derivante dalla mancanza delle norme tecniche prevista dalla nuova normativa, sarebbe comunque sanabile ex art. 156, terzo comma, c.p.c.

Detto questo è comunque indubitabile che potranno essere evitati molti problemi se:

- 1) si procede alle notifiche a mezzo PEC allegando duplicati informatici o atti nativi digitali (che non hanno bisogno di attestazione di conformità) e, quando si deve notificare un atto o un documento cartaceo, procedere con le notifiche tradizionali cartacee;
- 2) quando proprio non si può fare a meno di attestare la conformità di una copia informatica, si procede con l'attestazione interna al file;

anche se però, in questo modo, si annullano addirittura le stesse disposizioni del D.L. 179/2012 e, di fatto (in contrasto con quello che appare essere lo spirito della legge, volta ad estendere al

massimo le esplicazioni del processo telematico) ne vengono notevolmente indebolite delle utili potenzialità.

2/D) COPIE INFORMATICHE DEL TITOLO ESECUTIVO, DEL PRECETTO E DEL PIGNORAMENTO, AI FINI DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE.

Abbiamo visto che il potere di autentica delle copie necessarie all'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive deriva da norma diversa da quelle citate nei paragrafi precedenti.

Pertanto non si ha motivo di dubitare che, ai fini delle modalità di attestazione di conformità, si debba comunque ricondurre anche questa fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012.

Pertanto l'attestazione di conformità potrà essere apposta all'interno del file originato dalla scansione del cartaceo (e in questo caso non correremo alcun rischio, in quanto la copia così ottenuta non è destinata alla notifica via PEC); oppure, dopo l'emanazione delle norme tecniche, potrà essere contenuta anche in un file separato.

Segnaliamo fin da ora che, per quanto riguarda il primo tipo di attestazione, **appare scorretta l'usanza di apporre l'attestazione su un foglio cartaceo da scansionare unitamente all'atto o al provvedimento da autenticare** o, peggio, di apporre l'attestazione sullo stesso atto (magari a mano).

Si vedano in proposito le considerazioni, pienamente condivisibili, svolte nella "Guida pratica al D.L. 83 del 2015" redatta dal Movimento Forense (pag. 13).

Segnaliamo che di contrario avviso pare essere invece Nicola Gargano (nell'articolo *Quando il decreto è convertito: Le novità in tema di attestazione di conformità* in <http://www.quandoilprocessotelematico.it/quando-il-decreto-e-convertito>), secondo il quale la predetta prassi, seppure rudimentale, è lecita.

L'attestazione all'interno della copia informatica da autenticare deve quindi, a giudizio dello scrivente, più correttamente essere inserita mediante modalità telematiche (modalità illustrate nel vademecum relativo al DPCM 13.11.2014 e che verranno riprese nella parte pratica del presente lavoro).

L'attestazione di conformità potrà avere un contenuto simile al seguente:

"In forza del disposto degli artt. 16 bis, comma 2 e 16 undecies, comma 2 del decreto legge

18.1.2012 n. 179, convertito in legge 17.12.12 n. 221, e successive modifiche, attesto che la presente copia informatica

del titolo esecutivo costituito da ... [inserire dati titolo esecutivo]

oppure

dell'atto di precetto datato

oppure

del verbale di pignoramento mobiliare/dell'atto di pignoramento immobiliare/ dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito/notificato in data dall'Ufficiale Giudiziario di

è conforme all'originale cartaceo consegnatomi dall'Ufficiale Giudiziario in data, dal quale è stata estratta mediante scansione.

Data

Avv. ”

Anche in questo caso è necessario apporre la propria firma digitale al file.

È appena il caso di rilevare che **quando l'avvocato compie le attività di attestazione della conformità della copia all'originale è considerato a tutti gli effetti pubblico ufficiale.** Lo prevede il comma 3 bis dell'art. 16 undecies dal D.L. 179/2012.

3) SE LA COPIA PRESENTE NEL FASCICOLO TELEMATICO È UNA SCANSIONE DEL PROVVEDIMENTO EMESSE DAL GIUDICE IN FORMA CARTACEA?

Molti Colleghi, rinvenendo nel fascicolo telematico delle copie di provvedimenti del giudice costituite da scansioni di originali cartacei (per di più non firmati digitalmente e senza la faticosa “cocardina” stampigliata a margine), si sono posti il problema di non potere apporre l'attestazione di conformità su copie di quelli che non apparivano essere degli originali.

Il dubbio seppure legittimo è comunque fugato dal fatto che l'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012 prevede: “*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche ... equivalgono all'originale*”.

Pertanto, quando autentichiamo una copia informatica tratta dal fascicolo informatico, stiamo attestando la conformità di quest'ultima ad un atto o un provvedimento che ha in tutto e per tutto lo stesso valore dell'originale, anche se consiste in un'"immagine" riprodotta telematicamente di un originale creato su supporto cartaceo e/o anche se non ha l'attestazione di autenticità (e la firma digitale) del Cancelliere.

Alcuni dubbi sono stati sollevati (si veda la più volte citata "Guida pratica al D.L. 83 del 2015" del Movimento Forense, pag. 15) riguardo alla possibilità di scaricare dal fascicolo telematico i duplicati informatici di tali provvedimenti senza attestarne la conformità all'originale, sostenendo che: 1) la norma sopra riportata sarebbe stata originariamente impostata dal legislatore per le sole copie informatiche e pertanto sarebbe difficilmente adattabile all'istituto del duplicato informatico, che all'epoca non esisteva e che è stato creato solo successivamente; 2) non apponendo l'attestazione di conformità a duplicati di tale genere, si estenderebbe il valore di originale ad un atto che sostanzialmente non è altro che un duplicato meramente tecnico di una copia cartacea.

Opinione diversa è stata invece espressa dall'Avv. Francesco Minazzi, nel lavoro *Duplicati informatici e copie nel PCT: quando serve l'attestazione di conformità* (in <http://www.francescominazzi.net/duplicati-informatici-e-copie-nel-pct-quando-serve-lattestazione-di-conformita/>), secondo il quale *"le scansioni di documenti analogici corrispondono all'originale, ai sensi dell'art. 16bis del D.L. 179/2012, una volta caricate nel fascicolo informatico; il medesimo articolo statuisce che il difensore può estrarne duplicati. Duplicati che, ai sensi dell'art. 23bis del CAD, hanno "il medesimo valore giuridico dell'originale da cui sono tratti": ne discende che, seppur con artificiosa concatenazione di finzioni giuridiche, il duplicato della copia per immagine corrisponde all'originale cartaceo di cui viene fatta scansione per inserirlo nel fascicolo informatico, giusto il combinato disposto dell'art. 16bis D.L. 179/2012 e 23bis CAD."*

Concordiamo con quest'ultima impostazione in quanto, quando scarichiamo il duplicato informatico del files presente nel fascicolo telematico, stiamo ottenendo un "clone" di un documento informatico che, per legge, ha lo stesso valore dell'originale.

Proprio perché il documento così ottenuto è un "clone", da un lato, non avrà necessità di attestazione di conformità e, dall'altro lato, conserverà tutte le caratteristiche e le prerogative

del documento clonato, prima fra tutte la conformità all'originale primitivo.

Quindi non si vede il motivo per il quale non si possano scaricare duplicati informatici di documenti originariamente creati su formato cartaceo, presenti nel fascicolo telematico.

Como 27 ottobre 2015

Avv. Vincenzo A. Spezziga

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente contributo è aggiornato al momento della sua pubblicazione. Si avvisano i lettori che le opinioni ivi espresse sono, ad esclusione di quelle testualmente citate da altre fonti, personali dell'autore e come tali devono essere considerate, con la conseguenza che non possono assurgere al ruolo di soluzioni certe e indiscutibili delle problematiche trattate, soprattutto in considerazione della natura degli argomenti analizzati, della novità della materia, della costante evoluzione legislativa e giurisprudenziale.

Si ringraziano per la collaborazione gli Avvocati Natalia Cattini, Andrea Orlandoni, Marco Albanese e Roberto Denti.